

Il Giudice istruttore,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.9.2015 nel procedimento R.G. 3954/2014;

rilevato che parte attrice ha dimostrato (cfr. missive in atti) di aver formalmente richiesto alla Banca convenuta, anche ex art. 119 T.U.B., la documentazione relativa al rapporto bancario per cui è causa;

ritenuto che, in presenza della richiamata norma speciale in materia di trasparenza bancaria, tale fondata circostanza sia sufficiente a sostanziare la particolare condizione, legittimante l'esercizio dei poteri istruttori officiosi, per cui la prova di fatti posti a fondamento della domanda non sia da parte attrice acquisibile *aliunde*;

ritenuto che sia assolutamente necessaria l'acquisizione al processo degli estratti periodici del conto corrente per cui è causa che non siano già stati prodotti in atti;  
visto l'art. 210 c.p.c.;

ORDINA

alla convenuta Unicredit S.P.A. di esibire in giudizio, entro la prossima udienza, gli estratti periodici del conto corrente per cui è causa che non siano già stati prodotti in atti;

rinvia per il prosieguo all'udienza del 24.2.2016 h. 10,30;

riserva, all'esito, ogni altro provvedimento istruttorio.

Si comunichi.

Teramo, 4.12.2015

Il Giudice  
Mauro Pacifico

